

Causa T-10/91 R

Léon Bodson contro Parlamento europeo

Ordinanza del presidente del Tribunale 11 marzo 1991 133

Massime dell'ordinanza

Procedimento sommario — Ricorso di dipendente — Istanza di provvedimento urgente con uno scopo diverso da quello del ricorso principale e non preceduta da un reclamo amministrativo — Irricevibilità

(Trattato CEE, art. 186; regolamento di procedura, art. 83, n. 2; Statuto del personale delle Comunità europee, artt. 90 e 91)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 11 marzo 1991*

Nella causa T-10/91 R,

Léon Bodson, dipendente del Parlamento europeo, residente a Lussemburgo, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dalla fiduciaria Myson SARL, 1, rue Glesener,

richiedente,

* Lingua processuale: il francese.

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. Jorge Campinos, consulente giuridico, e Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Segretariato generale del Parlamento europeo,

resistente,

avente ad oggetto la domanda di provvedimento urgente mirante all'esonero del richiedente, fino al giorno della sua assegnazione ad un impiego effettivo, dall'obbligo di osservare le condizioni di lavoro imposte dallo Statuto del personale delle Comunità europee,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

In fatto

- 1 Con atto introduttivo presentato alla cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 7 febbraio 1991, il richiedente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione con cui il Parlamento europeo si rifiuta di assegnarlo ad un impiego effettivo ed alla condanna di questa istituzione al pagamento di una somma di 100 ECU al giorno, dal 31 gennaio 1991 fino alla sua nuova assegnazione ad un impiego effettivo.
- 2 Con atto separato, pervenuto nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il richiedente ha chiesto, ai sensi degli artt. 185 del Trattato CEE e 83, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, di essere esonerato da tutti gli obblighi statutari imposti ai dipendenti in servizio, fino al giorno della sua assegnazione ad un impiego effettivo.
- 3 Il Parlamento europeo ha presentato le sue osservazioni il 20 febbraio 1991.

- 4 . Prima di esaminare la fondatezza della presente istanza di provvedimento urgente è opportuno ricordare, in modo succinto, gli elementi di fatto che sono all'origine del ricorso.

- 5 Il richiedente, che è dipendente del Parlamento europeo, nel 1980 veniva messo a disposizione dell'ufficio di liquidazione della Cassa di malattia a Lussemburgo, la cui organizzazione è affidata alla Commissione. Il 20 dicembre 1988 si poneva termine a detta messa a disposizione, e il richiedente veniva reintegrato negli uffici del Parlamento europeo a decorrere dal 1° gennaio 1989.

- 6 Dopo aver svolto varie funzioni nell'ambito di detta istituzione, il richiedente, ritenendo di non essere stato assegnato ad un impiego dal 5 febbraio 1990, nonostante tutte le iniziative assunte allo scopo di essere assegnato ad un impiego corrispondente al suo grado ed alla sua esperienza professionale, presentava un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo « Statuto »), diretto contro il diniego dell'istituzione di assegnarlo ad un impiego effettivo.

- 7 Con lettera 18 luglio 1990 il segretario generale del Parlamento europeo comunicava al richiedente che considerava il suo reclamo ricevibile e fondato nella parte in cui, basandosi sull'art. 7 dello Statuto, il richiedente lamentava di non essere stato più assegnato ad un impiego dal 5 febbraio 1990. Il segretario generale del Parlamento aggiungeva di aver impartito le necessarie istruzioni agli uffici competenti perché il richiedente potesse essere assegnato ad un impiego, sottolineando, a questo riguardo, che ciò implicava da parte del dipendente interessato anche un atteggiamento di buona volontà e di cooperazione con l'amministrazione.

- 8 Sostenendo di non essere stato mai assegnato in seguito ad un nuovo impiego, il 23 gennaio 1991 il richiedente ha presentato un nuovo reclamo diretto contro la decisione implicita dell'istituzione di non assegnarlo ad un impiego effettivo. Il 1° febbraio ha presentato un reclamo integrativo, con cui ha chiesto il versamento di una somma di 100 ECU al giorno come risarcimento del danno che sostiene di subire a causa della sua situazione amministrativa.

In diritto

- 9 A norma dell'art. 83, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile *mutatis mutandis* al procedimento dinanzi al Tribunale, il richiedente deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano *prima facie* l'adozione del provvedimento urgente richiesto.
- 10 Per quanto riguarda i mezzi che giustificano, *prima facie*, l'adozione del provvedimento urgente richiesto, il richiedente sostiene che sussiste il presupposto relativo al *fumus boni juris*, poiché il segretario generale del Parlamento europeo aveva ammesso l'esistenza di una violazione dell'art. 7 dello Statuto in quanto il richiedente non era più assegnato ad un impiego effettivo a decorrere dal 5 febbraio 1990.
- 11 In merito all'urgenza, il richiedente fa valere che il rifiuto opposto dall'istituzione alla sua domanda di assistenza e di assegnazione ad un impiego effettivo ha conseguenze particolarmente gravi sulla sua salute. A questo proposito rileva che la situazione di costante inquietudine e di incertezza in ordine al suo futuro professionale in cui si trova è causa di uno stress intollerabile, che aumenta considerevolmente i rischi di un incidente cardiovascolare. Per limitare questo rischio il richiedente sostiene che, nell'attesa che il resistente rispetti gli obblighi che ha nei suoi riguardi, è opportuno limitare le situazioni di conflittualità a cui può trovarsi esposto e, in particolare, quelle derivanti dall'osservanza degli obblighi statutari imposti ai dipendenti in servizio.
- 12 Il resistente, dal canto suo, chiede il rigetto della domanda di provvedimento urgente. Pur dichiarando di contestare i fatti riferiti dal richiedente, senza per questo esaminarli in dettaglio, osserva in particolare che non vi è alcun nesso logico tra la versione dei fatti fornita dal richiedente e la domanda di provvedimento urgente.
- 13 Il Parlamento europeo sostiene, inoltre, l'irricevibilità della domanda formulata dal richiedente in sede di procedimento sommario poiché non sussistono i presupposti di cui all'art. 83 del regolamento di procedura della Corte e, inoltre, in quanto il richiedente non prova un interesse a chiedere il provvedimento urgente. Secondo il resistente, infatti, l'accoglimento dell'istanza di provvedimento urgente porterebbe ad un rovesciamento completo dell'impostazione della causa principale, in quanto

il provvedimento urgente richiesto persegue uno scopo incompatibile con le conclusioni presentate in sede di ricorso.

- 14 Il resistente sostiene, per quanto riguarda l'urgenza, che, anche se gli argomenti dedotti dal richiedente potrebbero, al limite, provare l'urgenza di assegnarlo ad un impiego effettivo, non esiste tuttavia alcuna relazione tra gli asseriti fatti e la domanda del richiedente diretta al suo esonero da ogni obbligo statutario.
- 15 Si deve rilevare che, mentre col ricorso principale il richiedente chiede l'annullamento di una asserita decisione del Parlamento di non assegnarlo ad un impiego, l'istanza di provvedimento urgente è diretta al contrario ad ottenere l'esonero del richiedente, fino alla sua nuova assegnazione ad un impiego effettivo, da tutti gli obblighi statutari imposti ai dipendenti in servizio.
- 16 Occorre rilevare del pari che l'istanza di provvedimento urgente costituisce una domanda nuova, che esula dai reclami presentati dal richiedente contro l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'« APN »), che erano diretti contro la decisione di detta autorità di non assegnarlo ad un impiego effettivo.
- 17 Con l'istanza di provvedimento urgente il richiedente mira, in realtà, ad ottenere un risultato che avrebbe dovuto perseguire avvalendosi del procedimento contemplato dall'art. 90 dello Statuto. Infatti, in forza dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, il richiedente doveva prima adire l'APN con una domanda di esonero dai suoi obblighi statutari e presentare poi, se del caso, un reclamo in forza del n. 2 dello stesso articolo avverso una eventuale decisione di rigetto della sua domanda. Come risulta dall'art. 91, n. 4, dello Statuto, solo qualora detto reclamo fosse stato presentato all'APN sarebbe stata ricevibile un'istanza intesa ad ottenere dal Tribunale la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o l'adozione di provvedimenti urgenti, anche in mancanza di una decisione implicita o esplicita di rigetto.

- 18 Si deve inoltre aggiungere, per quanto riguarda il rischio di un danno grave e inesorabile e, in particolare, le ragioni che secondo il ricorrente sono tali da giustificare un suo esonero dagli obblighi statutari fino ad una pronuncia del Tribunale nel merito, che, ai sensi dell'art. 59 dello Statuto « il funzionario che dimostri di non poter esercitare le sue funzioni per motivi di malattia (...) beneficia di diritto di un congedo di malattia ». Ammettendo che vi sia un rischio per il richiedente, questo avrebbe dovuto essere evitato applicando le norme statutarie appropriate.
- 19 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, l'istanza di provvedimento urgente presentata al Tribunale risulta uno sviamento di procedimento; tale istanza deve essere quindi dichiarata irricevibile.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE,

statuendo in via provvisoria,

così dispone:

- 1) **L'istanza di provvedimento urgente è irricevibile.**
- 2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 11 marzo 1991.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. L. Cruz Vilaça